



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'ORIENTALE"

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI TUTORATO DA CONFERIRE A STUDENTI.

*Emanato con D.R. n. 836 del 18/10/2017 (affisso all'Albo prot. n. 52447 del 18/10/2017 Rep. n. 402);*

ART. 1 – Finalità

L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", in attuazione dell'art. 8 del proprio Statuto con oneri a carico del proprio bilancio oppure con fondi provenienti da contratti o convenzioni con enti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, istituisce assegni di tutorato destinati a studenti capaci e meritevoli finalizzati allo svolgimento di attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero. Nel caso in cui l'assegno di tutorato derivi da contratto o convenzione con soggetti privati l'attivazione del medesimo è subordinata al versamento da parte del soggetto erogatore.

ART. 2 – Procedure di istituzione delle borse di studio

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base delle risorse disponibili stabilisce l'importo da destinare al finanziamento degli assegni di tutorato, il numero degli assegni da mettere a concorso e la durata, espressa in ore, di ciascun assegno. In ogni caso l'impegno annuo richiesto allo studente non potrà essere superiore alle 400 ore.

L'atto di concessione del finanziamento non deve contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 3 - Destinatari

Gli assegni di tutorato di cui al precedente art. 1 possono essere attribuiti a studenti capaci e meritevoli dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" che frequentino:

- Corsi di laurea magistrale;
- Corsi di dottorato di ricerca.

ART. 4 – Bando di selezione

L'assegnazione degli assegni di tutorato, oggetto del presente regolamento avviene a seguito di emanazione di bandi di selezione pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo nonché sul sito internet dell'Ateneo.

Ciascun bando dovrà contenere:

1. il numero delle borse di studio da attribuire;
2. l'attività da svolgere tra quelle previste dall'art. 1
3. la durata, il numero massimo di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
4. i criteri di selezione dei candidati
5. le modalità di pubblicazione dei risultati della selezione.

ART. 5 – Procedure di selezione

L'assegno di tutorato sarà assegnato a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione composta da tre docenti dell'Ateneo designati con decreto dal Rettore.

#### ART. 6 – Attribuzione dell'assegno di tutorato

All'attribuzione della borsa si provvederà mediante l'affidamento di un incarico individuale con cui verrà specificato:

- l'attività da svolgere tra quelle previste all'art. 1;
- la struttura e/o le strutture presso cui l'attività verrà svolta;
- l'individuazione dei responsabili dell'attività;
- il corrispettivo e le modalità di erogazione;

Nel perentorio termine di sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale sarà data notizia formale del conferimento dell'assegno, l'assegnatario deve far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, l'assegno di tutorato sarà assegnato ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice.

L'assegnista ha l'obbligo di compilare giorno per giorno il registro delle attività. Tale registro, regolarmente compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato a conclusione attività alla struttura di riferimento.

Tali assegni di tutorato non sono rinnovabili.

#### ART. 7 – Revoca dell'incarico

L'incarico verrà revocato per:

- rinuncia al proseguimento degli studi o per trasferimento ad altra università;
- completamento del corso di studi cui lo studente è iscritto;
- qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento dell'incarico;
- rinuncia volontaria dell'assegnista a mezzo comunicazione inviata alla struttura di riferimento.

All'atto della revoca dell'incarico, dovrà essere corrisposto il compenso in ragione della durata della collaborazione prestata;

#### ART. 8 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

La fruizione dell'assegno di tutorato non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

L'assegno di tutorato non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Gli assegni sono soggetti alle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente al momento della loro erogazione.

L'Università provvede alla copertura assicurativa dell'assegnista per gli infortuni connessi con l'attività oggetto dell'incarico.

#### ART. 9 – Incompatibilità

Gli assegni di tutorato sono incompatibili con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, con assegni di ricerca e dottorati di ricerca con borsa.

Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università o da altri Enti pubblici o privati, mentre non possono essere cumulati nello stesso anno accademico con attività di collaborazione studentesche a tempo parziale (part-time).

E' consentito partecipare a successivi bandi di selezione emanati dall'Università per le medesime finalità solo se alla data di emanazione del nuovo Bando l'assegno di tutorato sia già terminato.

#### ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai relativi bandi di concorso, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia di borse di studio universitario e di assegni di tutorato.